REGOLAMENTO

Art. 7

Contributi alle agenzie di stampa che trasmettano mediante canali in concessione esclusiva da parte dell'Ente poste italiane

Il contributo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' riferito esclusivamente ai costi sostenuti per l'attivita' della agenzia di stampa svolta tramite i canali di trasmissione indicati dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'individuazione dei detti costi e' effettuata tramite la riparametrazione dei costi editoriali complessivi in proporzione al fatturato realizzato con le diverse modalita' di trasmissione.

Versione in vigore dal 26 febbraio 1999, non più in vigore dal 1 gennaio 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-525-1997/art-7-contributi-alle-agenzie-di-stampa-che-trasmettano-mediante-canali-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it